

№ 3991/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Oggetto

BOLLO

Ud. 11/12/2019 - CC

R.G.N. 36469/2018

Ca. 3991

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36469-2018 proposto da:

PINO, elettivamente domiciliato in F

;

- *ricorrente* -

contro

REGIONE MOLISE, ICA SRL IN RTE;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 231/12018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

6

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 231/1/18 depositata in data 8 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Molise, rigettava l'appello proposto dalla Regione Molise avverso la sentenza n. 381/2/17 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale aveva accolto il ricorso di Pino contro l'avviso di accertamento tassa auto 2012.

2. In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado, avendo qualificato come prescrizione il termine triennale previsto dall'art.5, d.lgs. n.953 del 1982 e accertato che l'atto impositivo era stato notificato al contribuente entro tale termine senza che esso fosse stato validamente interrotto, e compensava le spese di lite;

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. La Regione Molise non si è difesa, restando intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art 15 d.lvo nr. 546/1992 e dell'art 92 cpc per avere la CTR disposto la compensazione delle spese di giudizio pur avendo accolto *in toto* il ricorso di parte istante dichiarando l'intervenuta prescrizione,

2 Il ricorso è inammissibile.

2.1 Va preliminarmente rilevato che *«L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.»* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008, Rv. 603219 - 01).

2.2 Orbene, nel caso di specie, il contribuente non risulta costituito in appello, dal momento che l'accertamento in fatto contenuto in sentenza secondo cui «*Nessuno si costituiva in giudizio per l'appellato.*», non è stato specificamente impugnato con il ricorso. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va rilevato d'ufficio che il contribuente non ha interesse ad impugnare un capo di domanda che, in concreto, non lo vede soccombente in quanto non essendosi costituito non avrebbe potuto essere destinatario di un provvedimento di liquidazione delle spese in proprio favore.

3 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, e nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite, non essendosi costituita la Regione Molise

P.Q.M.

La Corte;


Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2019

Il Presidente

Dr. Mauro Mocci



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

18 FEB. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

